



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CENTRI ANTIVIOLENZA E DI CASE RIFUGIO
PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA**

CONVENZIONE

CONVENZIONE

GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CENTRI ANTIVIOLENZA E DI CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

PARTI

La Regione Lazio – Direzione Generale, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio” o “Committente”, nella persona dell’Ing. Wanda D’Ercole nata a Chieti, Prov. CH, il 22 marzo 1963, in qualità di Direttore Generale, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli con DGR n.124 del 09 marzo 2021,

E

l’Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa (Partita I.V.A.n° 04765081007) con sede in Roma , Viale G. Mazzini 73, CAP 00195 iscritta al 2449/1993 del Registro Regionale per le Organizzazioni di Volontariato della Regione Lazio, iscritta al numero 1034, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni (UNAR), di seguito definita “Soggetto Gestore” - nella persona di Maria Gabriella Carnieri nata a Roma, il 25.03.1942, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo dell’Associazione

PREMESSO CHE

- A. la Regione Lazio, con Determinazione n. GR DG 00-000001 del 11/08/2021, ha indetto una procedura di gara finalizzata all’acquisizione della “*gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’affidamento dei servizi di Centri Antiviolenza e di Case Rifugio per donne vittime di violenza*”, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. 163-428974 del 24.08.2021 e sulla GURI n. 99 del 27.08.2021;
- B. Con Determinazione n. G00650 del 25.01.22 della Regione Lazio, il soggetto gestore è risultato aggiudicatario del Lotto 2 della procedura di gara.
- C. Il soggetto gestore risulta in regola con i requisiti previsti dall’art.80 D.lgs.50/2016 e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula della Convenzione;



- D. Il soggetto gestore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare e relativi allegati e nel Capitolato speciale e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- E. il Soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo complessivo della Convenzione per il lotto 2 definito dall'art. 4 comma 2 - a cui si aggiungono le eventuali riduzioni di cui all'art. 93 del Dlgs 50/2016 - e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- F. Il Soggetto gestore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- G. Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Soggetto gestore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- H. L'obbligo del Soggetto gestore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla stessa, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
- I. La presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO LE SEGUENTI MODALITÀ ED I SEGUENTI TERMINI.

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato speciale, l'offerta economica, ancorché non

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
 - a. **Atti di gara:** il Disciplinare, il Capitolato speciale e relativi allegati concernenti la “gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento dei servizi di Centri Antiviolenza e di Case Rifugio per donne vittime di violenza”;
 - b. **Soggetto gestore:** il soggetto gestore che sottoscrive la Convenzione.
 - c. **Contratto Generale e/o Convenzione:** il contratto stipulato tra la Regione ed il Soggetto gestore aggiudicatario, che regola i termini della gestione dei Centri anti violenza e Case rifugio per donne vittime di violenza.
 - d. **Offerta:** l'offerta del Soggetto gestore presentata per l'oggetto della fornitura di cui alla presente Convenzione.
 - e. **Sito:** lo spazio web sul Portale internet <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/>.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione è regolata:
 - dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, del Disciplinare e dall'offerta economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Soggetto gestore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Soggetto gestore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

3. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
4. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
 - custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
 - richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo;
 - stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Soggetto gestore
5. Resta nell'esclusiva competenza di Regione Lazio:
 - la nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC laddove previsto;
 - verifica quali-quantitativa di cui all'art. 10 della presente Convenzione;
 - ricevimento fatture e relativi pagamenti;
 - gestione dei rapporti negoziali, e dell'eventuale contenzioso, conseguenti alla sottoscrizione della presente Convenzione;
 - monitoraggio almeno annuale della fornitura del servizio;

Articolo 4 – Oggetto, durata e importo della fornitura

La presente Convenzione ha per oggetto l'acquisizione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento dei servizi di centri antiviolenza e di case rifugio per donne vittime di violenza, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico. Più specificamente, la presente Convenzione definisce la disciplina contrattuale generale, relativa all'affidamento dei servizi di centri antiviolenza e di case rifugio per donne vittime di violenza e relativi servizi connessi di cui al lotto 2.

Con la sottoscrizione della Convenzione, il Soggetto gestore si obbliga ad erogare tutti i servizi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara e nell'offerta presentata, il tutto nei limiti dell'importo contrattuale pari a euro 448.182,76 IVA esclusa per una durata di 24 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Articolo 5 - Coordinatore del servizio

1. Il coordinamento di tutte le operazioni ed attività connesse al servizio, nonché la responsabilità e la gestione dei rapporti con la Regione saranno affidati dal contraente ad un incaricato di

adeguata esperienza, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto entro due giorni dall'inizio della esecuzione.

2. Al coordinatore sono assegnati i seguenti compiti:
 - garantire la supervisione di tutte le attività e prestazioni previste dal capitolato a suo carico;
 - coordinare l'attività degli operatori;
 - controllare il corretto andamento del servizio in collaborazione con la Regione, in particolare con il personale impiegato nella gestione del Centro, promuovendone l'adattamento alle esigenze intervenute in corso di esecuzione.
3. Il coordinatore (o il suo sostituto) deve essere sempre reperibile dalla Regione durante la fascia oraria stabilita di comune accordo.

Articolo 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Il Soggetto gestore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima come previsto nell'Articolo "Risoluzione".
2. Il Soggetto gestore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
3. Il Soggetto gestore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dei *Centri Antiviolenza e nelle Case Rifugio* nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Soggetto gestore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
4. Il Soggetto gestore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Regione Lazio, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione.
5. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile-nei confronti della gestione dei Centri.

Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del soggetto gestore

1. Il Soggetto gestore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione Quadro,
 - a. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile del Procedimento con il soggetto gestore a cui è subentrato;
 - b. eseguire le forniture ed i servizi oggetto della Convenzione Quadro, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione Quadro e negli Atti di gara;
 - c. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - d. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione.
 - e. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - f. manlevare e tenere indenne la Regione per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

Articolo 8 - Risoluzione e recesso

I casi di risoluzione sono previsti dall'art. 18 del C.S.A., mentre le ipotesi di recesso sono regolate dall'art. 19 del medesimo C.S.A.

Sarà inoltre esperita l'azione del risarcimento del danno per eventuali maggiori spese che la Regione dovrà sostenere, a causa della condotta del prestatore.



È sempre consentito il recesso unilaterale della Regione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Articolo 9 - Rendicontazione Fatturazione e Pagamenti

Il servizio, ai sensi dell'Art. 7 del Capitolato di cui alla procedura espletata sarà oggetto di fatturazione bimestrale da parte del soggetto gestore.

- 1 Ciascuna fattura emessa dal Soggetto Gestore, sarà trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione e alle prestazioni cui si riferisce. L'importo delle predette fatture sarà bonificato dopo 30 giorni a decorrere dal ricevimento delle stesse inviate attraverso Posta Certificata al seguente indirizzo Regione Lazio, Direzione Generale, Area Pari opportunità, PEC: pariopportunita@regione.lazio.legalmail.it codice univoco ufficio WVBVBV.
- 2 La fattura dovrà essere corredata di una relazione sulle attività e gli interventi effettuati nel bimestre e del rendiconto dettagliato delle spese sostenute.
- 3 La liquidazione delle fatture resterà sospesa qualora le prestazioni ivi considerate siano state oggetto di contestazione al prestatore da parte del Committente, senza che ciò dia titolo ad alcun risarcimento o interessi di mora. Il Soggetto Gestore avrà 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle menzionate contestazioni per formulare le proprie controdeduzioni. In tali casi, la liquidazione è disposta solo previa dichiarazione da parte del Committente dell'avvenuta regolarizzazione o della sopravvenuta ottemperanza da parte del Soggetto gestore, ovvero, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dal Committente, tenuto conto delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dal Soggetto gestore.
- 4 L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nel seguito.

Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Soggetto gestore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, per i pagamenti di cui al precedente Articolo 7, è il seguente: IT 28 A 08327 03399 000000020760.



3. Il Soggetto gestore si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Qualora le transazioni relative alla Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione è risolta di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 11 - Trasparenza

1. Il Soggetto gestore espressamente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente paragrafo, ovvero il Soggetto gestore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della Convenzione, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456, codice civile, per fatto e colpa del Soggetto gestore, che sarà

conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione e subiti dal Committente.

Articolo 12 - Flusso informativo

I Centri antiviolenza svolgono attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

Articolo 13 - Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Soggetto gestore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 93 del Dlgs 50/2016.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Soggetto gestore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Soggetto gestore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 14 - Controlli Qualitativi/Quantitativi

1. Il Soggetto gestore si obbliga a consentire alla Regione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nelle modalità riportate nel Capitolato speciale, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Lazio ha comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia



della Convenzione per verificare che siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Articolo 15 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione e della presente Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue:
 - Regione Lazio: Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 CAP- 00145 Roma, PEC prog.consumisanitari@regione.lazio.legalmail.it.
 - Soggetto gestore: Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa
PEC telefonorosa@studiolellipecc.it
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti alla presente Convenzione verranno dirette a suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità:
 - a) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
 - b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
 - c) Posta certificata

Articolo 16 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Soggetto gestore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi.
3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Soggetto gestore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara.



4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
5. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Soggetto gestore trattamenti di dati personali di cui la Stazione Appaltante risulta titolare, il Soggetto gestore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Soggetto gestore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti
6. Il Soggetto gestore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
 - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
 - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Soggetto gestore dovrà consentire alla Regione Lazio, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
 - c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;



- e) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - f) consentire alla Stazione Appaltante, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
7. Il Soggetto gestore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, e agli utenti, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

Articolo 17 - Penali

1. Le penali sono previste dall'art.17 del C.S.A. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

Articolo 18 - Spese amministrative

Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione della presente Convenzione saranno a carico del Soggetto gestore.

Articolo 19 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Committente ed il Soggetto gestore, è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede il Committente.

Articolo 20 - Premesse ed allegati

- 1. Le premesse sono parte integrante ed efficace della presente Convenzione.
- 2. Si intendono allegati alla presente Convenzione - anche se materialmente non collazionati, ma conservati presso la Regione Lazio - gli Atti di gara e l'Offerta del Soggetto gestore.



Articolo 21 - Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto Maria Gabriella Carnieri, in qualità di Presidente e legale rappresentante del Soggetto gestore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della Convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 1- Valore delle premesse e degli allegati; Art. 2 – Definizioni; Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile Articolo 4 – Oggetto, durata e importo della fornitura; Articolo 5 - Coordinatore del servizio; Articolo 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del soggetto gestore; Articolo 8 - Risoluzione e recesso; Articolo 9 - Rendicontazione Fatturazione e Pagamenti; Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa; Articolo 11 – Trasparenza; Articolo 12 - Flusso informativo; Articolo 13 - Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto; Articolo 14 - Controlli Qualitativi/Quantitativi; Articolo 15 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni; Articolo 16 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento; Articolo 17 – Penali; Articolo 18 - Spese amministrative; Articolo 19 - Foro competente; Articolo 20 - Premesse ed allegati; Articolo 21 - Accettazione espressa clausole contrattuali.

Articolo 22

Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile.

_____, lì _____

Il Direttore Generale *

il Soggetto gestore*

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.